

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

TITOLO I

OGGETTO – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni del Comitato di Controllo Analogo congiunto.
2. La società opera nel rispetto della vigente normativa nazionale (anche secondaria) e dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo congiunto sulle società.
3. Il controllo analogo congiunto è disciplinato nel rispetto di quanto previsto:
 - a) nello Statuto sociale della società;
 - b) nei contratti di servizio a disciplina dei rapporti tra la società e l'Ente socio affidante il Servizio Pubblico Locale;
 - c) nella carta dei servizi
 - d) nelle convenzioni con i soci per l'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali a favore di detti soci;
 - e) dal rispetto dei vincoli di attività riferita all'80% dei ricavi totali come da Statuto;
 - f) dall'attività in libero mercato;
 - g) dalla separazione contabile tra le attività istituzionali e quelle in libero mercato;
 - h) dagli strumenti programmatici e relative relazioni;
 - i) nel bilancio consuntivo e relazione di governo.
4. Il controllo analogo congiunto si articola: a preventivo, in modo concomitante e successivo.
5. Il controllo analogo congiunto ha ad oggetto i dati: economici, reddituali, finanziari, patrimoniali, qualitativi.
6. Il controllo analogo congiunto interessa quindi: gli atti di straordinaria amministrazione e i principali atti di ordinaria amministrazione, secondo quanto appresso disciplinato.
7. Le finalità connesse alle attività del Comitato di Controllo Analogo congiunto sono tali da garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dei servizi pubblici locali ai principi costituzionali, comunitari, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.
8. Il controllo analogo congiunto si esplica attraverso l'attivazione di un sistema di controllo qualitativo e quantitativo, economico, finanziario, patrimoniale, strategico e sui principali atti di ordinaria

amministrazione , finalizzato a verificare la costante rispondenza dei servizi pubblici locali erogati agli obiettivi che il socio connette all'attività della società.

9. Lo Statuto prevede l'istituzione di uno specifico Comitato, quale sede del coordinamento dei soci per l'esercizio dei loro poteri d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, consuntivo ed ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla gestione e amministrazione della società.

10. Il Comitato sul Controllo Analogo, nominato dall'Assemblea Soci in base alle previsioni statutarie, avrà i seguenti compiti:

a) provvede alla consultazione e all'audizione periodica, almeno due volte l'anno, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o di suo Delegato sullo stato di attuazione degli obiettivi da raggiungere; vigila sull'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi resi ed esamina in via preventiva gli ordini del giorno e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, formulando pareri preventivi e vincolanti in merito gli indirizzi ed obiettivi, piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari della società, prima della relativa approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci a mente dell'art. 16, comma B dello Statuto sociale ovvero fornendo pareri obbligatori e preventivi a mente dell'art. 16, comma A dello Statuto sociale;

b) trasmette verbali, o loro estratti, delle riunioni all'Organo Amministrativo aventi ad oggetto delibere inerenti il controllo analogo, budget economico finanziari, report infrastrutturali nonché, se richiesti, tutti gli atti che si rendano indispensabili per il monitoraggio e la verifica della gestione, nonché per il controllo dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati; segnala altresì all'Organo Amministrativo eventuali disfunzioni nella gestione dei servizi affidati e propone i necessari correttivi; segnala infine all'Assemblea eventuali violazioni e/o, scostamenti dell'Organo Amministrativo dalle direttive e dagli indirizzi impartiti.

Il Comitato altresì propone, nei termini e limiti di legge, con efficacia obbligatoria e vincolante all'Organo Amministrativo, recependo la proposta di parere obbligatorio e vincolante del rappresentante in seno allo stesso Comitato dell'Ente affidatario, l'adozione di provvedimenti di annullamento in autotutela e/o di revoca di atti ritenuti lesivi degli obiettivi e/o delle linee di indirizzo.

11. L'attività di controllo si espleta a cura del Comitato di Controllo Analogo congiunto anche mediante la richiesta rivolta all'Organo Amministrativo di eventuali ulteriori atti, documenti, dati, informazioni e rapporti, in coerenza con gli obblighi assunti dalla società.

12. L'attività di controllo disciplinata dal presente regolamento si aggiunge agli ordinari poteri ispettivi, attribuiti al socio dagli artt. 2422 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2

(I fini istituzionali ed il controllo analogo congiunto della società)

1. I fini istituzionali della società sono quelli previsti nell'art. 3 dello Statuto sociale.
2. Il controllo analogo congiunto della società è quello previsto dallo Statuto sociale della società.

Art. 3

(Composizione, convocazione e funzionamento del Comitato di Controllo Analogo congiunto)

1. Il Comitato di Controllo Analogo congiunto è composto da almeno 13 (tredici) membri delegati dai Comuni Soci, nominati tra i rappresentanti legali dei medesimi e/o altri amministratori locali delegati, garantendo un'equa rappresentanza delle differenti realtà demografiche degli Enti Pubblici Locali Soci. Tali membri del Comitato sono nominati secondo le seguenti modalità:

- due componenti per ciascun Ente socio affidatario di servizio con popolazione superiore a 15.000 abitanti e un componente per ciascun Ente socio affidatario di servizio con popolazione fino a 15.000 abitanti;

- un ulteriore componente per ogni Ente socio affidante un servizio di igiene urbana;

- un ulteriore componente per ogni Ente socio che ospiti sul proprio territorio, anche a mezzo di società direttamente controllate dagli stessi ai sensi del 2359 c.c., siti destinati per impianti e/o piattaforme per imballaggi e/o centri di raccolta e/o centri del riuso e/o stazioni di trasferimento.

Nel caso in cui il numero complessivo dei componenti nominati con il suddetto criterio sia inferiore a 13 membri, si procederà alla nomina dei membri mancanti assegnando un ulteriore componente ad ogni Ente socio affidatario di servizio in base al numero complessivo di abitanti (dal più popolato al meno popolato), fino al raggiungimento del numero minimo di 13 membri.

Possono essere nominati componenti del Comitato di Controllo Analogo congiunto i Sindaci, il Presidente del Consiglio, gli Assessori e i Consiglieri Comunali degli Enti Locali soci.

Il Comitato è nominato dall'Assemblea Soci e ha la stessa durata dell'Organo Amministrativo così come previsto dallo Statuto. Il suo Presidente viene nominato dal Comitato in occasione della sua prima seduta di insediamento, tra i suoi componenti, espressi dai Comuni Soci affidatari almeno di un servizio, con quorum costitutivo e deliberativo della maggioranza assoluta, nelle prime due sedute e con quorum costitutivo e deliberativo della maggioranza dei presenti della terza seduta in avanti.

Allo stesso modo il Comitato, in occasione della sua prima seduta di insediamento, nomina il Vice Presidente.

In ossequio all'art. 16 dello Statuto sociale, si prevede che per le decisioni riguardanti i contratti di affidamento esclusivi di un singolo socio, per la validità della determinazione del Comitato rileverà il voto del solo membro designato dall'Ente Locale interessato dalla decisione, il quale rivestirà il ruolo di "dominus" nelle decisioni operative rilevanti circa il frammento di gestione relativo al proprio territorio; tutti gli altri componenti il Comitato dovranno formulare mera presa d'atto della decisione assunta dal membro territorialmente interessato così riconoscendo l'esclusiva competenza del socio "dominus".

Per tutte le altre decisioni, non ricadenti nel contratto di servizio esclusivo del singolo socio, si procederà a maggioranza dei presenti con prevalenza, in caso di parità dei voti, del voto espresso dal Presidente.

In caso d'impedimento temporaneo del membro nominato potrà partecipare al Comitato di Controllo Analogo congiunto un suo sostituto purché formalmente delegato dal membro nominato.

I componenti del Comitato non possono rivestire cariche all'interno della società, né essere delegati a rappresentare il socio nelle Assemblee.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente

Il Comitato di Controllo Analogo congiunto si riunisce per iniziativa del suo Presidente oppure su richiesta motivata di uno o più soci.

La convocazione dei componenti del Comitato di Controllo Analogo congiunto è effettuata dal Presidente a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata a tutti i partecipanti del Comitato almeno 5 (cinque) giorni solari consecutivi prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione è effettuata 48 ore prima della riunione.

Contestualmente a ciascuna riunione del Comitato di Controllo Analogo dovrà essere sottoscritto dai presenti il foglio di presenza (con l'indicazione dell'Ente Socio di riferimento).

Il Comitato assume le proprie determinazioni con votazione palese, a maggioranza dei presenti con prevalenza, in caso di parità dei voti, di quello espresso dal Presidente.

Il verbale delle decisioni assunte, controfirmato dal Presidente e dal Segretario, viene inviato all'Organo Amministrativo della società e a tutti i soci.

Il Segretario verbalizzante del Comitato di Controllo Analogo congiunto è designato a cura del Presidente del Comitato stesso all'interno dei suoi componenti od anche esternamente ad essi.

L'assunzione della carica di componente del Comitato di Controllo Analogo congiunto non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.

2. La gestione associata dei servizi pubblici dei soci e l'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali per conto dei medesimi soci da parte della società deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci affidanti, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella società.
3. Ciascun socio affidante ha la facoltà di sottoporre direttamente al Comitato di Controllo Analogo congiunto proposte e problematiche attinenti alla gestione, da parte della società, dei servizi pubblici locali e delle attività inerenti all'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali.

Art. 4

(Staff a supporto del Comitato di Controllo Analogo congiunto)

1. Il Comitato di Controllo Analogo congiunto nelle sue attività può avvalersi di uno Staff composto dai Dirigenti/Responsabili degli Enti Soci rappresentati all'interno del Comitato stesso.
2. Ai fini del controllo analogo la Società Partecipata trasmette al Comitato di Controllo Analogo congiunto, apposita relazione che deve pervenire in tempo utile affinché il controllo possa esplicarsi nei tempi previsti dal presente Regolamento.
3. Il Comitato di Controllo Analogo congiunto può acquisire da parte dei componenti dello staff, pareri e/o relazioni che devono avere la chiarezza necessaria per consentire la valutazione finale di merito.

Art. 5

(Programmazione indirizzi strategici e pianificazione degli obiettivi)

1. La Società, a cadenza semestrale, ovvero entro il 31 Luglio (per il periodo 01 Gennaio – 30 Giugno), ed entro il 31 Gennaio (per il periodo 01 Luglio – 31 Dicembre), rendiconta al Comitato di Controllo Analogo congiunto l'andamento degli obiettivi e la loro situazione economico-finanziaria. In particolare:
 - a. la relazione semestrale al 31 Luglio contiene altresì il Piano Programma del triennio successivo comprensivo del Budget economico di durata almeno triennale;

- b. la rendicontazione resa al 31 Gennaio coincide con la relazione annuale sulla gestione; tale relazione è redatta anche ai fini di cui all'art. 6 – commi 3 e 4 – del D.Lgs. n. 175/2016.
2. Gli indirizzi strategici da assegnare alla società, di cui al Piano Programma, vengono valutati e approvati dal Comitato di Controllo Analogo congiunto.
3. Il Piano Programma, se necessario, può essere modificato in corso d'anno. Ogni proposta di modifica deve essere valutata ed approvata dal Comitato di Controllo Analogo congiunto.

Il Piano Programma contiene:

- a) Il Piano Industriale relativo alla programmazione societaria di validità triennale indicante gli obiettivi strategici ed operativi definiti in coerenza con le indicazioni degli Enti soci, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
 - b) il budget annuale di previsione espresso in termini di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi, nonché ai flussi finanziari anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera a), oltre alla corrispondenza dei crediti per corrispettivi vantati verso gli Enti soci al valore previsto dei vigenti contratti di servizio/convenzioni;
 - c) il piano annuale delle assunzioni articolato su base triennale e corredato da un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza della sostenibilità tra costo del personale e valore della produzione, dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni ad *personam*, fringe benefits e straordinari, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 175/2016;
 - d) il piano annuale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000 00 euro;-
 - e) il piano delle acquisizioni/alienazioni di beni immobili e mobili registrati;
 - f) il programma degli investimenti/lavori pubblici di importo superiore a 100.000,00 euro;
 - g) il piano degli indicatori di bilancio;
 - h) il piano delle acquisizioni/dismissioni di partecipazioni in altri organismi e delle variazioni del capitale sociale;
 - i) il piano delle operazioni finanziarie e di finanza straordinaria;
 - j) una relazione dell'Organo di Amministrazione che, oltre ad illustrare la documentazione prodotta, individui i principali fattori di rischio che possono determinare costi aggiuntivi, anche derivanti da contenzioso o compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività aziendale;
 - k) ogni altra utile programmazione settoriale.
4. Il Comitato di Controllo Analogo congiunto, redige annualmente, entro il 31 Maggio e trasmette agli Enti Soci, la relazione sull'andamento della società, sulla base della documentazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del presente Regolamento.

Art. 6 **(Controllo Analogo)**

1. Il controllo analogo si articola in:
 - a) *Controllo giuridico contabile* (economico/finanziario);
 - b) *Controllo sulla qualità dei servizi erogati*.
2. Il monitoraggio sull'andamento delle attività della società, dal punto di vista tecnico/programmatico, è svolto dagli Enti Soci di riferimento, in ragione del Servizio/attività affidato alla Società Partecipata;
3. Il controllo analogo si può esplicitare anche:
 - a. attraverso verifiche presso sedi operative e/o amministrative delle società;
 - b. attraverso l'accesso a tutti i documenti contabili e sociali;
 - c. attraverso richieste di ulteriori informazioni al Collegio Sindacale delle società;
 - d. attraverso richiesta di chiarimenti alle Società, ovvero richiesta di convocazione dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - e. attraverso la richiesta di chiarimenti ai Dirigenti delle strutture preposte ai controlli tecnici e/o contabili, in ragione del Servizio/attività svolta dalla Società partecipata.

Art. 7

(Modalità di svolgimento del controllo analogo economico/finanziario)

1. Il controllo di natura *giuridico-contabile* è esercitato su:
 - a. il piano industriale triennale;
 - b. il budget d'esercizio ed il bilancio di previsione;
 - c. il piano del fabbisogno di personale;
 - d. il rapporto sull'andamento degli obiettivi e la situazione economico-finanziaria di cui all'art. 5-comma 1 (entro il 31 Luglio ed il 31 Gennaio di ciascun anno);
 - e. gli atti di spesa, ai fini dell'autorizzazione preventiva, se non precedentemente autorizzati;
 - f. gli atti di acquisto e/o alienazione del patrimonio o assunzione forme di finanziamento, ai fini dell'autorizzazione preventiva;
 - g. il bilancio di esercizio (15 giorni prima della data prevista per l'approvazione da parte della Società).
2. Per i contenuti minimi dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d), si rimanda all'allegato 1.
3. Per i fini di cui al comma 1, la Società definisce indicatori numerici di raffronto utili a rappresentare i *trend* economici e l'economicità della gestione.
4. Il controllo economico-finanziario si articola in:
 - a) Il controllo analogo preventivo si esercita sui seguenti atti aggregati della società:
 1. Piano industriale triennale;
 2. Budget d'esercizio e del Bilancio di Previsione;

3. Piano di fabbisogno del personale.
- b) Il controllo concomitante si esercita su:
1. gli atti di spesa, se non precedentemente autorizzati;
 2. i principali atti di gestione del personale;
 3. gli atti di acquisto e/o alienazione del patrimonio;
 4. assunzione di mutui o altre forme di finanziamento;
 5. conferimento di incarichi di consulenza per importi superiori ad € 40.000,00 per singolo incarico;
- c) Il controllo successivo si esercita su:
1. l'analisi del Bilancio di Esercizio;
 2. l'analisi della relazione di cui all'art. 5 – comma 1 – lett. b) del presente Regolamento;
 3. la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano Programma.
5. La società predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale nell'ambito della relazione al Bilancio. La società definisce un sistema che rileva specifici indicatori rappresentativi di situazioni critiche. Il piano deve prevedere, oltre agli indicatori classici per l'analisi del Bilancio, indicatori di sintesi economico-finanziaria, nonché di elementi per la verifica dei flussi di cassa, della solvibilità e dei fabbisogni di finanziamento.

Art. 8

(Modalità di svolgimento del controllo di efficienza ed efficacia sui servizi affidati)

1. Ai fini del *controllo sulla qualità dei servizi erogati*, alla relazione di cui all'art. 5- comma 1- lett. b) saranno acclusi:
 - a. il rapporto annuale sulla *customer satisfaction* con verifica dei risultati di qualità raggiunti nella erogazione del servizio acclarata attraverso specifiche rilevazioni;
 - b. rapporto annuale sulla gestione dei reclami e disservizi;
 - c. rapporto annuale sulla gestione e sul rispetto dei parametri della Carta del servizio, mediante il ricorso agli indicatori di qualità, economicità ed efficienza dei servizi erogati;
 - d. Bilancio Sociale.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Società definisce indicatori numerici di raffronto utili a rappresentare i trend sulla qualità del servizio erogato.

TITOLO II

COLLABORAZIONI, CONTRATTI DI SERVIZIO, CONVENZIONI, OPERE

Art. 9

(Contratti di servizio e Convenzioni)

1. Le attività saranno affidate da ciascun socio interessato mediante contratto di servizio o convenzione da stipularsi tra le parti.
Tra l'altro detti contratti o convenzioni dovranno definire i corrispettivi, le responsabilità e le obbligazioni facenti capo alle parti, il contenuto delle eventuali garanzie, i tempi presunti di esecuzione e consegna, nonché la disciplina concernente la proprietà (e le eventuali modalità di cessione) dei beni realizzati alla scadenza del contratto di servizio o della convenzione.
2. I contratti di servizio e le convenzioni dovranno altresì indicare compiutamente i mezzi finanziari da utilizzare per le attività specificando le modalità e gli strumenti di finanziamento di ogni singolo intervento, a titolo esemplificativo contributi di enti pubblici, entrate derivanti dallo sfruttamento degli investimenti realizzati, fondi messi a disposizione da parte del socio affidante, emissione di prestiti obbligazionari, ricorso al mercato finanziario o altre modalità.
3. I costi sopportati dalla società in esecuzione dei propri compiti istituzionali saranno contemplati nei propri strumenti programmatici.
4. Il contratto di servizio o la convenzione rappresentano pertanto gli strumenti fondamentali attraverso i quali sono disciplinati i rapporti tra il socio affidante il SPL o l'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali e la società. Essi si configurano come negozi giuridici bilaterali.
5. Al contratto di servizio o alla convenzione si applicano, in quanto non derogate da specifiche disposizioni di legge o statutarie e nel rispetto del presente regolamento, le previsioni civilistiche in materia di contratti, nonché le normative pubblicistiche in materia di caducazione degli atti presupposti e conseguente risoluzione «*ipso iure*» del contratto medesimo, sulla base di quanto ivi indicato.
6. Il contratto di servizio dovrà obbligatoriamente contenere la specificazione degli standards qualitativi e tecnici che la società si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio pubblico, rinviando alla carta del servizio e quindi alle modalità e termini della loro misurazione. Il medesimo contratto di servizio così come le convenzioni potranno altresì contenere tutte le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi inerenti il SPL o l'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali.
7. Le variazioni al contratto di servizio o alla convenzione avverranno sotto forma di *addendum* e saranno stipulate tra le parti con le stesse procedure dell'originario contratto di servizio o convenzione.

Art. 10
(Proprietà delle opere)

1. I contratti di servizio e le convenzioni, di norma, dovranno prevedere che le opere realizzate in esecuzione degli interventi affidati potranno rimanere alla scadenza del relativo contratto ovvero alla diversa data indicata nei medesimi, di proprietà dei soci affidanti, previa specifica ed autonoma pattuizione con la società affidataria.

TITOLO III
DURATA, RECESSO E ATTIVITA' DEL COMITATO

Art. 11

(Durata del regolamento)

1. Il presente regolamento avrà durata pari a quella della società.
2. Il presente regolamento perderà efficacia in caso di scioglimento della società o verso il socio che eserciterà il recesso dalla società.

Art. 12

(Recesso dal Comitato di Controllo Analogo congiunto e dalla società)

1. Tenendo conto:
 - 1) dei compiti istituzionali della società *in house*;
 - 2) dei presupposti essenziali connessi all'affidamento dei SPL o all'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali;
 - 3) delle previsioni statutarie della società;
 - 4) del fatto che trattasi di partecipazione indiretta e diretta pubblica totalitaria, il recesso di un socio dal Comitato di Controllo Analogo congiunto è possibile solo nell'ipotesi di recesso e/o cessazione dell'affidamento del servizio.

Art. 13

(Adesione al Comitato di Controllo Analogo congiunto della società)

1. Lo stato di socio della Società comporta l'obbligo di adesione e sottoscrizione da parte del medesimo socio del presente regolamento (obbligandosi ad accettare formalmente tutte le clausole e le condizioni ivi contenute) e la nomina del/dei componente/i del Comitato di Controllo Analogo congiunto, il tutto da perfezionarsi entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall'acquisizione dello stato di socio e/o dall'adozione del presente regolamento.

Art. 14

(Carta dei Servizi)

1. La carta dei servizi costituisce strumento essenziale ed imprescindibile di specificazione dei principi e degli *standards* cui deve essere uniformata l'erogazione dei pubblici servizi locali, a tutela della qualità dei medesimi nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispetto delle esigenze di efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa ed a garanzia della partecipazione del cittadino-utente al processo di erogazione del servizio pubblico locale.
2. La carta dei servizi dovrà essere predisposta, a cura della società, nel rispetto delle previsioni contenute nello Statuto sociale e nel contratto di servizio. Nell'elaborazione del documento si dovranno rispettare i principi codificati nella normativa vigente ovvero quelli previsti da singole disposizioni di settore, in quanto esistenti. Detta carta sarà poi approvata in via definitiva dall'Assemblea ordinaria dei Soci, previo parere del Comitato di Controllo Analogo congiunto.
3. La carta dei servizi sarà soggetta a periodica revisione (normalmente triennale), con modalità e tempi da individuarsi nella carta medesima qualora non direttamente stabiliti da singole norme di settore o dal contratto di servizio.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15
(Norma finale)

1. Ogni socio che affida fisicamente alla società il SPL e/o l'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali ne approva (da parte degli organi istituzionali competenti) e ne sottoscrive il contratto di servizio, approvandone la carta dei servizi o la convenzione.

Art. 16
(Controversie)

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti che hanno sottoscritto il presente regolamento in relazione alla interpretazione ed esecuzione del medesimo sono devolute in arbitrato rituale di diritto dinanzi ad un Collegio di tre Arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Pescara su istanza della parte più diligente.
2. La sede dell'arbitrato è in Pescara.

Art. 17
(Efficacia del regolamento)

1. Il presente regolamento è efficace dalla sua adozione, previa ratifica degli enti soci.

/cdo